



**Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 5 giugno-11 novembre 1997 n.11129**  
*(Presidente Bile; Relatore Amirante; Pm - conforme - Iannelli;  
Ricorrente Carrara; Controricorrente Ministero della Sanità e altri)*

### **Svolgimento del processo**

Con delibera del 21 novembre 1994, il consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bergamo respingeva la domanda di iscrizione all'albo degli odontoiatri del dottor Giuseppe Luigi Carrara, immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia nell'anno accademico 1980/81, laureato il 29 dicembre 1992 ed abilitato all'esercizio della professione, perché presentata oltre il termine del 31 dicembre 1991 fissato dalla legge 31 ottobre 1988 n.471.

Il dottor Carrara impugnava la suindicata delibera con ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sostenendo che la disposizione della legge, che fissava il termine suindicato, doveva essere interpretata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 9 marzo 1989 n.100, dichiarativa della illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985 n.409.

Con decisione del 26 gennaio 1996, depositata il 31 luglio 1996, la suindicata Commissione rigettava il ricorso.

Contro tale decisione Giuseppe Luigi Carrara ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il Ministero della Sanità e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bergamo resistono con controricorsi.